

*alleno*

d.d.l.

"Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n. 891 - Interventi per gli asili-nido".

Relatore: Prof. Giovanni Dilonardo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,  
con il disegno di legge in discussione si vuole riordinare tutta la materia relativa all'attuazione del piano regionale degli asili nido secondo il disposto della legge statale del 6/12/71 n.1044 e della conseguente legge regionale del 3/3/73 n.6.

Come è noto la legge statale del 29/11/77 n.891 ha modificato la legge istitutiva 6/12/71 n.1044, superando i limiti che venivano imposti con questa legge e introducendo elementi innovativi sulla gestione degli asili nido, tenendo presente che nel frattempo è intervenuto il provvedimento statale di scioglimento degli ex OMNI e di passaggio alle Regioni delle relative competenze, patrimonio e personale.

Le innovazioni più interessanti apportate dalla legge statale n.891 del 1977 riguardano il superamento del limite del contributo a Comuni, fissato il f.40.000.000- per la realizzazione di un asilo nido; il superamento del limite di f.20.000.000 annui quale contributo ai Comuni per la gestione di asili nido; infine l'estensione della concessione del contributo di gestione anche ad altri asili nido gestiti dagli Enti locali, compresi quelli dell'ex OMNI o di privati passati in gestione ai Comuni.

I colleghi ricorderanno che seguendo la normativa della legge n.1044 del 1971, il Consiglio Regionale ha approvato anno per anno, partendo dal 1972 e fino al 1976, il relativo piano annuale degli asili nido assegnati ai Comuni con i limiti dei contributi che erano previsti con il risultato che i primi sono rimasti quasi al completo sulla carta in quanto i Comuni non erano in condizione di contrarre i mutui per avere a disposizione tutto il finanziamento occorrente per la costruzione di un asilo nido.

A riguardo basti pensare che attraverso i cinque piani annuali la Regione ha programmato la realizzazione di 300 asili nido, ma effettivamente costruiti sono appena 10.

Per la maggior parte degli asili nido programmati non sono state ancora nemmeno individuate le aree da parte dei Comuni assegnatari.

Di questa situazione incresciosa si era interessata alcuni mesi fa la VI Commissione Consiliare sollecitando l'Assessore competente a rivedere tutta la materia alla luce della nuova normativa emanata con la legge n.891/77, procedendo a rideterminare tutto il piano degli asili nido, riducendone il numero ed assicurando ai Comuni il finanziamento completo per l'attuazione di un asilo nido; solo in questo modo sarà possibile vedere sorgere un numero di asili nido consistente nella nostra Regione.

Il disegno di legge in discussione è conforme a questa indicazione e di conseguenza si dà incarico alla Giunta regionale di rideterminare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento tutto il piano quinquennale degli asili nido finanziato secondo i criteri della legge statale n.1044/71 e della legge regionale n.6/73.


Di conseguenza si dovranno revocare tutta una serie di contributi e procedere sulla base di criteri obiettivi, alla concessione di contributi

"una tantum" sufficienti a coprire l'intera spesa di costruzione di un asilo nido.

Altro aspetto innovativo del disegno di legge in discussione è che per la prima volta è previsto il finanziamento di un miliardo per la gestione degli asili nido; i contributi saranno rapportati all'effettivo costo di gestione, come risulterà dal bilancio preventivo che verrà presentato dai Comuni interessati.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,  
il provvedimento in predicato è un valido strumento per l'attuazione nella nostra Regione di un servizio fondamentale per l'assistenza all'infanzia ai fini di uno sviluppo psico fisico armonico dei nostri bambini.

prof. Giovanni Dilonardo



d.d.l.

"Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n. 891 - Interventi per gli asili-nido".

Relatore: Prof. Giovanni Dilonardo

ART. 1

La legge dello Stato 2.9 novembre 1977, n. 891 si applica nella Regione con l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 2 (Finalità)

La Regione si propone l'obiettivo di attivare nel biennio 79-80 gli asili-nido programmati in attuazione della legge dello Stato 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 3/3/73 n. 6.

Inoltre si propone di garantire il servizio sociale di assistenza alla prima infanzia attraverso gli asili-nido assicurando ai Comuni congrui mezzi per la gestione degli stessi.

ART. 3 (Contributi per investimenti)

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridetermina, sulla base dello stato di attuazione e delle effettive esigenze, il piano quinquennale degli asili-nido già finanziato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 3 marzo 73 n. 6.

A tal fine revoca i contributi assegnati ai sensi delle leggi surrichiamate e concede, sulla base delle scelte operate col nuovo piano, contributi "una tantum" in conto capitale, sino alla concorrenza della spesa necessaria per la costruzione, completamento, riattamento, impianto ed arredamento.

I contributi in conto capitale di cui al comma precedente sono accreditati, con le modalità stabilite dall'art. 9 della legge regionale n.37 del 12 agosto 1978.

ART. 4 (Delimitazione dell'ambito dei contributi da revocare)

Sono revocabili i contributi, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e l.r. 3/3/1973, n. 6 assegnati con riferimento al piano quinquennale degli asili nido per gli anni 1972-76, per l'utilizzazione dei quali i Comuni, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto ad approvare con formale provvedimento il relativo progetto esecutivo.

ART. 5 (Variazione al bilancio ed utilizzazione di fondi)

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 le variazioni contabili necessarie e ad utilizzare i maggiori fondi rivenienti dalla revoca dei contributi di cui all'articolo precedente, per le medesime finalità di cui all'art. 3.

ART. 6 (Asili esclusi dai benefici)

Non sono ammessi ai benefici previsti dall'art. 3 gli asili-nido per i quali i Comuni abbiano fruito, per la totale copertura della spesa, di ulteriori contributi, concessi dalla Regione, ai sensi delle leggi regionali 5/2/75 n. 17; 21/1/74 n. 2; 12/8/78 n. 37 e legge statale n. 492 del 16/10/75 o da altri Enti pubblici o privati, salvo la maggiore spesa derivante dalla esecuzione di varianti indispensabili per il funzionamento degli asili-nido.

ART. 7 (Accertamenti)

L'assessorato regionale ai Servizi sociali, in collaborazione con l'Assessorato ai Lavori Pubblici, procede all'accertamento delle condizioni stabilite dall'art. 4 ai fini degli adempimenti della Giunta regionale.

ART. 8 (Contributi per gestione e funzionamento)

Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge, la Giunta regionale concede ai Comuni contributi annuali per la gestione, per il funzionamento e la manutenzione di asili-nido comunali, con preferenza per quelli costruiti ai sensi della legge 6/12/1971, n. 1044.

La Giunta regionale stabilisce di anno in anno la misura del contributo di cui al comma precedente, tenuto conto:

- a) dell'effettivo costo di gestione e di manutenzione degli asili-nido funzionanti nell'anno;
- b) delle condizioni socio-economiche locali.

ART. 9 (Termine presentazione domanda)

Entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno i Comuni presentano all'Assessorato ai Servizi Sociali domanda di contributo per le finalità di cui all'articolo precedente.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente a quello in corso regolarmente approvato dal Consiglio Comunale;
- 2) relazione previsionale del costo di gestione.

Per l'esercizio in corso, le istanze corredate dalla relazione previsionale del costo di gestione e dall'attestazione del Sindaco sull'effettivo funzionamento dell'asilo-nido, devono pervenire all'Assessorato regionale ai servizi sociali entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 10 (Utilizzazione personale ex ONMI ed altro personale comunale)

I Comuni, per il funzionamento degli asili-nido costruiti ai sensi della legge 6/12/1971 n. 1044 e legge regionale 3/3/73 n. 6, devono utilizzare in via prioritaria, nel rispetto della professionalità di ciascuno, il personale eccedente le esigenze funzionali degli asili ex ONMI, nonchè altro personale comunale in possesso dei titoli di studio, in conformità a quanto disposto dall'art. 19 della suddetta L. 6/73.

ART. 11 (Modalità d'assunzione del personale)

Alla copertura dei posti risultanti disponibili, dopo gli adempimenti di cui all'articolo precedente, i Comuni provvedono mediante pubblico concorso per titoli ed esame, con l'osservanza della normativa vigente.

ART. 12 (Corsi di perfezionamento del personale)

La Regione istituisce annualmente, ai sensi dell'art. 2 lett. b della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, corsi di perfezionamento e di aggiornamento per il personale tecnico in servizio presso gli asili-nido comunali.

ART. 13 (Vigilanza della Regione)

L'assessorato regionale ai Servizi Sociali vigila sul regolare funzionamento degli asili-nido della Regione ed assume iniziative idonee, da sottoporre alla Giunta regionale per la promozione della politica sociale di assistenza all'infanzia.

Su proposta dell'Assessore al ramo e sulla base di relazione ispettiva del coordinatore del settore e dell'ufficio preposti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari nell'ipotesi di reiterate violazioni di norme di legge.

ART. 14 \*

La legge regionale 3 marzo 1973, n. 6 viene modificata ed integrata dalla presente legge.

ART. 15

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, dello importo di £ 5.666.251.765, si provvede come segue:

- 1) per £ 1.346.391.200 già previste sul Cap. 407 - parte II Spesa - Fondo regionale per contributi di gestione e di asili nido ai Comuni e Consorzi di Comuni - L.R. n. 6/1973, art. 7" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979;
- 2) per £ 4.319.860.565 mediante la seguente variazione allo stesso Bilancio 1979:

PARTE I^ - ENTRATA

<u>Variazione in aumento</u>	Stanziamen- to competenza	Stanziamen- to cassa
Cap. 29 "Assegnazione per riparto del fondo per la costruzione, riattamento e impianto di asili-nido (art. 2 legge 6/12/71, n.1044 D.M. 5/12/78)"	4.319.860.565	4.319.860.565

PARTE II^ - SPESA

<u>Variazioni in aumento</u>		
Cap. 407 "Fondo regionale per contributi di gestione e asili-nido ai Comuni e Consorzi di Comuni. L.R. n.6/73, art. 7"	4.319.860.565	4.319.860.565

Per gli anni finanziari 1980, per le finalità di cui all'art. 4, e per gli anni 1980 e seguenti per le finalità di cui all'art. 8, si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio, con l'utilizzazione di fondi di cui alla legge n. 891 del 29/11/1977 e regionali.

ART. 16 (Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 - comma 2° della Costituzione e n. 60 dello Statuto della Regione.